

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Trapani con sede in Trapani - Largo Madonna, 4, codice fiscale 80004230811, rappresentato dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine Ing. Giovanni Indelicato, nato a Trapani, il 24.02.1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine, autorizzato alla stipula del presente contratto, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ordine stesso in esecuzione della delibera del 06/10/2017, di seguito anche denominato per brevità "Committente";

E

L'Avvocato Carlo Castelli nato a Erice (TP) il 30.08.1974, del Foro di Trapani, domiciliato in Trapani (TP) - Via Virgilio n. 37/A e ivi residente ai fini fiscali, codice fiscale CSTCRL74M30D423S e partita IVA 02274840814, di seguito anche denominato per brevità "Professionista";

PREMESSO

- Che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri in carica nel precedente quadriennio, a seguito di gara informale e giusta la delibera del Consiglio in data 18/11/2014, aveva stipulato con il Professionista contratto in data 14.05.2015 di un rapporto di prestazione d'opera professionale, per lo svolgimento dell'incarico di rappresentare, assistere e difendere l'Ordine, nelle controversie di volta in volta affidate.
- Che il Consiglio attualmente in carica, intende proseguire il rapporto di collaborazione con il Professionista.
- Che il medesimo Professionista, con mail in data 21.09.2017, assunta al protocollo al n. 2129 in pari data, ha trasmesso il relativo preventivo delle competenze, confermando il precedente che aveva condotto alla previgente stipula contrattuale.
- Che in aggiunta al precedente contratto il Professionista ha dato la propria disponibilità anche all'assistenza delle problematiche di interesse del Consiglio di Disciplina, quantificandone le competenze dovute.
- Che il Consiglio ha ritenuto congrui gli importi unitari richiesti dal professionista nella seduta del 06/10/2017.
- Che l'Avv. Carlo Castelli risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche



- conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali di cui sopra. ²
- Vista la dichiarazione di non incompatibilità e non inconfiribilità prodotta dal professionista

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di ottobre

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA ²Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ²

ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO

Il Committente conferisce al Professionista Avv. Carlo Castelli l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa in Italia.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art.3.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti (ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con il Committente ed il cui onere sarà a totale carico del professionista).

Il Professionista si impegna ad attivare le procedure entro un mese dal ricevimento dell'incarico, informando tempestivamente via mail o PEC il Committente di circostanze non prevedibili al momento della presente stipula e che potrebbero determinare una variazione in aumento dei costi.

Il Committente comunicherà al Professionista l'elenco dei soggetti debitori nei confronti dei quali dovranno essere attivate le procedure di riscossione del credito.

Il Professionista informerà periodicamente il Committente circa l'esito delle singole fasi o su eventuali problematiche sorte nel corso dell'attività.



Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso gli uffici sede dell'Ordine. A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata annuale. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contatto oltre il termine di scadenza del 31.12.2018 dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

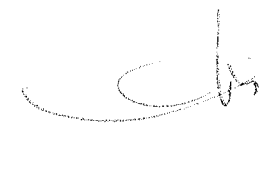
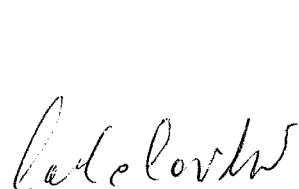
I compensi per le prestazioni che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito come segue e secondo il preventivo prodotto e allegato al presente atto:

1. € 15,00 per invio lettera di messa in mora
2. € 90,00 per decreto ingiuntivo
3. € 50,00 per atto di precetto
4. € 100,00 per pignoramento verso terzi
5. € 50,00 per pareri di bassa complessità

Tutti gli importi sono al netto delle ritenute fiscali oltre cpa e spese vive o di notifica da documentare da liquidarsi al termine della prestazione o mediante acconti periodici previa emissione di regolare fattura del Professionista. Lo svolgimento di eventuali altri incarichi oltre quelli di cui al presente contratto sarà oggetto di preventivo accordo economico e conseguente autorizzazione da parte del Committente. I compensi sopra indicati saranno sempre applicati salvo l'ipotesi in cui le spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziari vengano effettivamente corrisposte dal debitore. In tal caso, al Professionista spetteranno le spese legali effettivamente recuperate.

ART. 6 - RIMBORSO SPESE

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista; il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi,



sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente.

I rimborsi costituiranno base imponibile IRPEF ed IVA in aggiunta al corrispettivo di cui al precedente art.5.

ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

ART. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo sarà valutato sulla base del lavoro effettivamente svolto a quella data, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

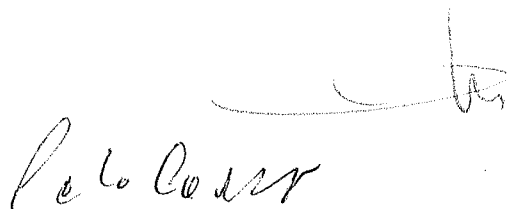
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

ART.10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della Legge 675/1996 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. L. Costa', is located at the bottom right of the page. Above it, there is a faint, horizontal line and a small, illegible mark.

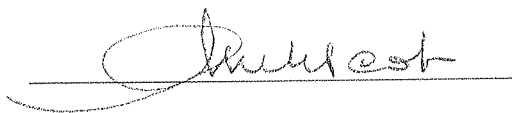
ART. 12 - CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Trapani, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 13 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. Per accettazione e conferma.

IL PRESIDENTE
Ing. Giovanni Indelicato

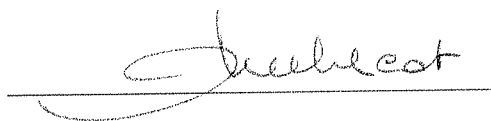


IL PROFESSIONISTA
Avv. Carlo Castelli



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 2-4-6-9 del presente contratto e di approvarli specificamente.

IL PRESIDENTE
Ing. Giovanni Indelicato



IL PROFESSIONISTA
Avv. Carlo Castelli



